

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2016, n. 13-3106

Giudizio di compatibilita' ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 40/1998, e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa - Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico - Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", presentato dalla Societa' San Domenico Ski S.r.l..

A relazione degli Assessori Balocco, Valmaggia:

In data 23 aprile 2015, la Società San Domenico Ski S.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, e avvio contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997, relativamente al progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa – Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico – Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, ha provveduto al deposito di copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino ed all'invio degli stessi elaborati ai soggetti di cui alla lettera c) del medesimo articolo e comma, determinando così l'avvio della fase di valutazione, avendo proceduto, in data 22 aprile 2015, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa".

L'attivazione contestuale del procedimento di valutazione d'incidenza è stata richiesta dal proponente con riferimento al SIC e ZPS IT 11 40016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove".

L'intervento è sottoposto alla fase di valutazione in esito all'espletamento della fase di verifica regionale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998, conclusasi con D.D. n. 246/DB1202 del 21/11/2014 del Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla deliberazione citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, in data 12 maggio 2015, il suddetto procedimento al Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi che ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del relativo procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 21 maggio 2015.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

L'intervento in progetto consiste, in primo luogo, nella realizzazione di:

- nuova telecabina “San Domenico – Alpe Ciamporino”, in sostituzione della seggiovia “Casa Rossa – Alpe Ciamporino”; l'impianto, con portata oraria pari a 2400 persone all'ora e con cabine da otto posti, è destinato al trasporto di sciatori e pedoni e seguirà un nuovo tracciato nel primo tratto, dalla stazione di partenza a quella intermedia, per poi riprendere, nel secondo tratto, il tracciato dell'attuale seggiovia “Casa Rossa – Alpe Ciamporino” che sarà smantellata;
- stazione intermedia, in parte interrata, in località Casa Rossa, nei pressi della stazione di partenza dell'attuale seggiovia “Casa Rossa – Alpe Ciamporino”, oltre che delle due stazioni di valle e di monte;
- parcheggio interrato multipiano, al di sotto della stazione di valle, con un piano fuori terra e tre seminterrati, contenente circa 359 posti auto totali.

Oltre alla realizzazione della telecabina, sono previsti i seguenti interventi:

- nuova pista Alpe Ciamporino, tra le quote di 1940 e 1870 metri circa, collegante pista esistente di rientro a Casa Rossa con la stazione di monte della telecabina;
- impianto di innevamento Pista Ciamporino e Pista di rientro;
- sentiero di discesa per mountain bike in estate;
- strada di by-pass Casa Rossa;
- spostamento di un tratto di strada comunale davanti alla stazione di valle della telecabina;
- pista di rientro verso stazione di valle della telecabina;
- officina e garage di valle.

Le opere in progetto rientrano nelle seguenti categorie progettuali della l.r. 40/1998, rispettivamente sottoposte a procedura di VIA di competenza della Regione e del Comune:

- allegato B1, n. 5: funivie e impianti meccanici di risalita – escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri – con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse;
- allegato B3, n. 7: costruzione di parcheggi, ancorché con capacità inferiore ai 500 posti auto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge il 21 agosto 2014 (legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116).

Le opere interessano il versante compreso tra la frazione di San Domenico a quota 1420 metri e l'Alpe Ciamporino a quota 1940 metri, in parte boscato ed in parte inframmezzato da aree a pascolo e prato pascolo; le aree in cui si realizzeranno le opere in progetto non ricadono neppure parzialmente in area naturale protetta ma risultano gravate dai seguenti vincoli territoriali e ambientali:

- SIC e ZPS IT 11 40016 " Alpi Veglia e Devero - Monte Giove", ex d.p.r. 357/1997;
- vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- vincolo beni archeologici, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 45/1989;
- vincolo idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904;
- vincolo usi civici, ai sensi della l.r. 29/2009.

Le opere richiedono i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- concessione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 3 della l.r. 74/1989, di competenza del Comune di Varzo;
- approvazione del progetto ai sensi dell'art. 8 della l.r. 74/1989, di competenza dell'Unione Montana Alta Ossola;
- nulla-osta tecnico per la sicurezza ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 753/1980, di competenza del Ministero dei Trasporti;
- dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del d.p.r. 327/2001, di competenza del Comune di Varzo;

- nulla-osta ai sensi della L. 898/79, di competenza delle Autorità Militari;
- autorizzazione ai sensi del d.lgs. 259/2003, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- parere ai sensi del D.M. n. 28 del 21/03/1988, di competenza della Società Enel S.p.A..

L'autorizzazione del progetto necessita, inoltre, della preventiva approvazione urbanistica della connessa variante semplificata al PRG del Comune di Varzo, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2 della l.r. 56/1977, previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di competenza comunale sul medesimo strumento urbanistico.

Secondo quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 05 agosto 2002, n. 6/AQA, e dall'art. 10 del d.lgs. 152/2006, la Regione Piemonte ed il Comune di Varzo hanno, quindi, coordinato le procedure di VAS e di VIA, nonché la procedura di approvazione della variante urbanistica al PRG, di rispettiva competenza; la conduzione della conferenza di servizi è avvenuta ad opera della Regione Piemonte, quale autorità competente per il procedimento relativo all'opera principale in relazione al complesso di opere e degli interventi connessi.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della l.r. 40/1998, ha indetto la conferenza di servizi per l'istruttoria integrata della fase di valutazione ed il coordinamento delle procedure autorizzative alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

In data 12 giugno 2015, si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi, in cui è stato definito il cronoprogramma dell'istruttoria; in data 25 giugno 2015, il Comune di Varzo ha avviato la fase di verifica di assoggettabilità di VAS, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006, relativamente alla variante semplificata al P.R.G.C. sopra citata.

A seguito della seconda riunione della conferenza di servizi, svoltasi in data 10 luglio 2015, e del confronto con la Società proponente, con nota prot. n. 39879/18000 del 22 luglio 2015, sono state richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della l.r. 40/1998. In data 19 agosto 2015, la Società proponente ha depositato, presso l'apposito ufficio regionale, copia degli elaborati relativi alle integrazioni richieste.

In data 30 ottobre 2015, il Comune di Varzo ha comunicato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante semplificata al P.R.G.C., avvenuta con D.C.C. n. 38 del 21 ottobre 2015, con l'esclusione dalla procedura di VAS della suddetta variante urbanistica semplificata al P.R.G.C.; contestualmente, il Comune ha avviato la relativa procedura urbanistica, con richiesta alla Regione di convocazione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2 della l.r. 56/1977. In data 3 novembre 2015, la San Domenico Ski S.r.l. ha depositato in formato elettronico, presso l'apposito Ufficio regionale, elaborati integrativi relativi alla suddetta variante semplificata al P.R.G.C..

In data 11 novembre 2015, si è svolta la terza riunione della conferenza di servizi sul progetto, valevole altresì quale prima riunione della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977 relativamente alla procedura urbanistica sulla variante semplificata al P.R.G.C..

Successivamente, in data 24 novembre 2015 e in data 4 dicembre 2015, la Società proponente ha depositato ulteriori integrazioni inerenti sia la variante semplificata al P.R.G.C. che il progetto definitivo e relativo studio di impatto ambientale delle opere in oggetto, sottoposte alla fase di valutazione della procedura di VIA.

In data 14 dicembre 2015, si è svolta la quarta riunione della conferenza di servizi sul progetto, valevole altresì quale seconda riunione della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977 relativamente alla procedura urbanistica sulla variante semplificata al P.R.G.C. e conclusasi con l'espressione del positivo assenso con prescrizioni sulla variante urbanistica, concordemente da parte del Settore regionale Copianificazione urbanistica area Nord-Est, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del Comune di Varzo e della relativa delega allo stesso Comune per procedere con la pubblicazione della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, lettera d) della l.r. 56/1977, avvenuta in data 28 dicembre 2015.

In data 15 dicembre 2015 e in data 22 dicembre 2015, la Società proponente ha depositato ulteriori integrazioni relative, rispettivamente, al progetto definitivo e relativo studio di impatto ambientale delle opere in fase di valutazione di VIA e alla variante semplificata al P.R.G.C..

In data 28 gennaio 2016, il Comune di Varzo ha richiesto la convocazione della terza e ultima riunione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977, al fine di formulare le necessarie controdeduzioni all'unica osservazione pervenuta nel corso della pubblicazione degli elaborati progettuali della Variante semplificata al P.R.G.C.. La seduta conclusiva della conferenza di servizi si è, quindi, svolta in data 8 febbraio 2016.

In data 26 febbraio 2016, infine, il Comune di Varzo ha approvato la Variante semplificata al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6 della l.r. 56/1977.

Dato atto che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati:

- Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Territorio e paesaggio, ns prot n. 40482 del 11.12.2015 – Relazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004;
- Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Copianificazione urbanistica Area Nord-Est, nota prot n. 40594 del 14.12.2015;
- Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Biodiversità e aree naturali, ns prot n. 40726 del 15.12.2015 – Parere ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009
- Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, nota n. 2545/A1600 del 26.01.2016;
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Foreste, nota prot. n. 63645 del 17.12.2015;
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi, nota prot. n. 63184 del 18.12.2015;
- Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, protezione civile, trasporti e logistica – Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania, note prot. n. 62375 del 11.12.2015, n. 1683 del 15.01.2016 e n. 5510 del 05.02.2016;
- Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, nota prot. n. 175 del 11.01.2016;
- Arpa Piemonte, note prot. n. 2499 del 15.01.2016 e n. 4645 del 21.01.2016;
- Comune di Varzo nota prot. n. 857 del 06.02.2016 e D.C.C. n. 2 e n. 3 del 26.02.2016;
- Provincia Verbano-Cusio-Ossola, nota prot. n. 32661 del 14.12.2015;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e paesaggio, nota prot. n. 21912 del 14.12.2015;

- Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia del Piemonte, nota prot. n. 10445 del 14.12.2015;
- Comando provinciale VV.FF Verbano-Cusio-Ossola del Ministero dell'interno, nota prot. n. 3861 del 02.07.2015;
- ENAV S.p.A., nota prot. n. 73325 del 24.06.2015;
- Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 75690 del 10.06.2015;
- Comando Regione Militare Nord Sm - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari / Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni, note prot. n. 3796 del 17.02.2016 e n. 5387 del 7.03.2016;
- Enel Distribuzione S.p.A., note prot. n. 496893 del 8.06.2015, n. 5005121 del 10.06.2015 e n. 599058 del 8.07.2015.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene sussistano i presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, comprensivo di valutazione di incidenza, relativamente al progetto di sostituzione della seggiovia "Casa Rossa – Alpe Ciamporino" con la telecabina "San Domenico – Alpe Ciamporino" e relative pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO), in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, anche a seguito degli approfondimenti richiesti, unitamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato alla presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi, consentono di risolvere le criticità ambientali evidenziate durante l'istruttoria, inerenti in particolare i seguenti aspetti:

- regimazione delle acque superficiali e depurazione delle acque reflue;
- monitoraggio delle captazioni idropotabili;
- gestione e monitoraggio delle terre e rocce da scavo, stabilità delle scarpate di nuova formazione e dei versanti interessati dalle opere in progetto;
- inquinamento atmosferico e acustico, in fase di cantiere e in fase di gestione degli impianti;
- taglio della vegetazione arboreo-arbustiva (e compensazione boschiva di cui all'art. 4 del D.lgs. 227/2001 e art. 19 della l.r. 4/2009);
- interferenza del cantiere e degli impianti a fune con l'avifauna;
- gestione del patrimonio pastorale;
- componenti paesaggistiche relative alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Dato atto che la Variante Semplificata al P.R.G. del Comune di Varzo, presentata contestualmente al progetto delle opere soggette a fase di valutazione della procedura di VIA, è stata approvata dal Consiglio Comunale, con D.C.C. n. 3 del 26.02.2016, ai sensi dell'art. 17 bis della l.r. 56/1977, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.p.r. n. 327/2001.

Tutto ciò premesso;

- vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;
- vista la l.r. 14 ottobre 2014, n.14;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, comprensivo di valutazione di incidenza, ai sensi del d.p.r. 357/1997, relativamente al progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa - Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico - Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", presentato dalla Società San Domenico Ski S.r.l., con sede legale in Varzo (VB), fraz. San Domenico, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, dettagliatamente illustrate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi previsti;

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce le seguenti autorizzazioni di competenza regionale:
 - autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, rilasciata dal Settore Territorio e Paesaggio della direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio e dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 - autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dal Settore Tecnico regionale Novara e Verbania della direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, protezione civile, trasporti e logistica;
 - autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989, rilasciata dal Settore Foreste della direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, protezione civile, trasporti e logistica;

- di dare atto, inoltre, che:
 - il Comando provinciale VV.FF. Verbano-Cusio-Ossola del Ministero dell'Interno ha rilasciato parere favorevole sul parcheggio in progetto, subordinato al rispetto delle specifiche prescrizioni, riportate nell'allegato alla presente deliberazione;
 - il Comando Regione Militare Nord / SM-Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari / Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni ha rilasciato il nulla-contro per gli aspetti operativi e demaniali di competenza, condizionato al rispetto delle Direttive di cui alla Circolare dello Stato Maggiore Difesa n. 146/394/4422 del 9.08.2000 relativa alla "segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di navigazione aerea";
 - il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004, subordinato a specifiche prescrizioni, riportate nell'allegato alla presente deliberazione;

- di dare atto che, prima dell'avvio dei lavori, risultano da acquisire i seguenti ulteriori provvedimenti amministrativi:
 - approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 74/1989, di competenza dell'Unione Montana Alta Ossola;
 - nulla-osta tecnico per la sicurezza del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 753/1980;
 - concessione comunale alla costruzione e all'esercizio di impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 74/1989;
 - concessione comunale delle aree gravate da uso civico, ai sensi della l.r. 29/2009;

- approvazione comunale e sottoscrizione della Convenzione per la destinazione del parcheggio a uso pubblico;
- permesso di costruire comunale, ai sensi del d.p.r. 380/2001;
- concessione regionale ai sensi del d.p.g.r. 06.12.2004, n. 14/R, con le modalità indicate in Allegato tra le prescrizioni rilasciate con l'autorizzazione regionale di cui al R.D. 523/1904;
- nulla-osta ai sensi del d.lgs. 259/2003 dell'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste in progetto;
- nulla-osta ai sensi del d.lgs. 96/2005 dell'ENAV S.p.A., secondo le modalità previste in progetto;

– di dare atto altresì che, per quanto riguarda l'area sciabile, dovrà essere attivata la relativa procedura d'individuazione ai sensi dell'art. 5 della l.r. 2/2009, che verrà approvata con deliberazione della Giunta regionale. Prima dell'avvio o contestualmente alla procedura di approvazione regionale, il proponente dovrà rilasciare la dichiarazione e i relativi documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dalle nuove opere previste in progetto; ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del d.p.r. 327/2001, della nuova pista, della nuova telecabina e delle connesse opere in progetto, si considererà acquisita con la deliberazione comunale che approva l'individuazione dell'area sciabile, in applicazione dei combinati disposti di cui agli artt. 4, 5 e 14 della l.r. 2/2009;

– di dare atto che l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'inserimento delle nuove infrastrutture nei relativi elaborati di pianificazione dell'emergenza e alla definizione delle procedure di preparazione e gestione di eventuali situazioni d'emergenza indotte dall'insorgenza di fenomeni meteorologici critici, ai sensi della legge 100/2012;

– di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2001, è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione;

– di stabilire che, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/1998, il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, ha efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione definitiva del progetto, ai sensi della l.r. 74/1989, da parte della Comunità Montana competente, stabilendo altresì che i lavori, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

– di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

– di dare atto che, in nessun caso, la Regione Piemonte è da ritenersi responsabile verso il proponente e/o terzi per danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, speciali, durante l'esecuzione dell'opera e derivanti dalla realizzazione della stessa.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale di deposito progetti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, e contestuale Valutazione d'incidenza del progetto: "Sostituzione della seggiovia 'Casa Rossa – Alpe Ciamporino' con telecabina 'San Domenico – Alpe Ciamporino' e pertinenze da realizzarsi in Comune di Varzo (VCO)", presentato dalla Società San Domenico Ski S.r.l..

Prescrizioni vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere e degli interventi previsti.

Prescrizioni di carattere generale

1. Prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere inviata alle seguenti Autorità, al fine di consentire loro le attività di verifica e controllo di rispettiva competenza e fatte salve le ulteriori comunicazioni previste ai sensi di Legge, dichiarazione di avvio dei lavori, con indicazione delle date di inizio e fine lavori e del nominativo del Direttore Lavori:
 - ARPA Piemonte Struttura Semplice Ambiente e Natura e Dipartimento Nord Est;
 - Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture;
 - Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
 - Settore regionale Foreste;
 - Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
 - Soprintendenza Archeologica del Piemonte;
2. tutti gli interventi di recupero e ripristino ambientale dovranno essere effettuati da personale qualificato e sotto la direzione tecnica di professionisti con esperienza nella materia, nel pieno rispetto delle indicazioni di progetto e sue integrazioni;
3. le opere di compensazione ambientale previste in progetto dovranno essere realizzate, a esclusivo carico finanziario del proponente, contestualmente alla realizzazione degli impianti;
4. al termine dei lavori dovrà essere inviata alle seguenti Autorità, al fine di consentire loro le attività di verifica e controllo di rispettiva competenza e fatte salve le ulteriori comunicazioni previste ai sensi di Legge, dichiarazione di fine lavori del Direttore dei lavori attestante che le opere e tutti gli interventi previsti e prescritti, ivi compresi quelli di natura compensativa, di mitigazione e di monitoraggio, sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio:
 - ARPA Piemonte Dipartimento del Nord Est;
 - Settore regionale Investimenti Trasporti e Infrastrutture;
 - Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
 - Settore regionale Foreste;
5. in corso d'opera, nessuna variazione al progetto approvato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente al rilascio della specifica autorizzazione; è fatta salva la possibilità , in corso d'opera o al termine dei lavori, di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dalle Autorità competenti;
6. si dovrà valutare l'opportunità di smantellare la seggiovia "San Domenico – Casa Rossa" prima della scadenza della vita tecnica, a oggi prevista al 2028; di conseguenza, la restituzione dei luoghi dovrà tener conto delle connotazioni che caratterizzano l'intorno, con puntuale attenzione alla componente naturalistica da privilegiare, e procedendo con adeguati interventi di ripristino, recupero e valorizzazione laddove se ne ravvisino le

necessità;

Limitazione delle emissioni in atmosfera

7. gli sterri ed i riporti dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni ed immediatamente recuperati in armonia con le caratteristiche dell'intorno, al fine di limitare il sollevamento di polveri;
8. l'abbattimento delle polveri aerodisperse dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica delle piste in terra battuta e dei cumuli di terra. La bagnatura è da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e particolarmente ventosi;
9. eventuali interventi di sbancamento e riporto che lascino aree di terreno nude dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni ed immediatamente recuperati in armonia con le caratteristiche dell'intorno, al fine di limitare il sollevamento di polveri;
10. tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria.

Tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee

11. lo stoccaggio, la manipolazione e il rifornimento di carburante e lubrificanti per i mezzi di cantiere potrà avvenire solo in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente;
12. il rischio di contaminazione di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l'utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne assorbenti, che dovranno essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo;
13. il contatto tra l'acqua degli alvei, interferiti dai lavori di realizzazione di guadi e di soglie di fondo e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo 0 e per almeno 72 ore se è sotto lo 0, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici; le zone di lavoro dovranno quindi essere isolate dall'alveo. E' necessario inoltre monitorare frequentemente il pH a valle degli interventi, intervenendo se cambia di più di una unità o se esce dal range di 6-9;
14. in fase di realizzazione delle opere, per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi), dovrà essere attuato l'isolamento delle zone di cantiere dagli alvei bagnati;

Suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico

15. nell'area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l'ambiente, se non in condizioni di sicurezza;
16. i previsti interventi antiersivi dovranno essere eseguiti tempestivamente e contestualmente all'avanzamento del cantiere, affinché non siano lasciate aree denudate e/o cumuli terrosi esposti a potenziali dilavamenti e/o sollevamenti da parte del vento;
17. i riporti dovranno essere adeguatamente raccordati ai profili esistenti, imprimendo un aspetto naturaliforme;
18. nell'ambito delle aree di pertinenza geolitologica dei calcescisti, al fine di confermare la totale assenza di fibre di amianto, le fasi di scavo dovranno essere seguite da un geologo professionista a cui demandare il controllo degli affioramenti "sospetti" nonché la scelta dei campioni rappresentativi, che comunque dovranno essere almeno in numero di 6 ripartiti tra la coltre superficiale ed il substrato, qualora interessato dagli scavi;
19. dovranno essere adempiute le incombenze previste dal D.M. 161/2012; in particolare dovranno essere discriminati in fase di cantiere gli eventuali cumuli provvisori in base ai criteri del D.M. 161/2012, separando inoltre quelli provenienti dalle aree di affioramento dei calcescisti dalle altre, al fine di agevolare eventuali attività di controllo da parte degli Enti preposti;

- Vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989 -

20. prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere costituito a favore della Regione Piemonte, ai sensi

dell'art. 8 della l.r. 45/1989, un deposito cauzionale d'importo pari a €6.700,00, il cui versamento andrà effettuato, secondo le modalità previste e indicate nella nota prot. n. 63645 del 17.12.2015 del Settore Foreste della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; ai sensi dell'art. 9 della l.r. 45/1989 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di interesse pubblico;

21. dovranno essere rispettate le norme e le specifiche prescrizioni relative alle opere previste in progetto e agli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità legata al dissesto idrogeologico, previsti nella Variante Semplificata di P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 3 del 26.02.2016;
22. l'utilizzo della stazione di valle del nuovo impianto, con le relative infrastrutture connesse, e dei nuovi locali tecnici con funzione di officina e garage per i mezzi battipista è subordinato al rilascio, da parte del Comune di Varzo, del certificato di agibilità e alla avvenuta realizzazione e collaudo delle opere di riassetto per la mitigazione della pericolosità previste nell'elaborato denominato 'Cronoprogramma' di attuazione degli interventi di riassetto per la mitigazione della pericolosità legata al dissesto idrogeologico, inserito nella Variante Semplificata di P.R.G.C., che ne prescrive le relative modalità attuative e di controllo e manutenzione successive;
23. dovrà essere predisposto di concerto con il Comune di Varzo l'apposito programma di controllo e manutenzione degli interventi di riassetto di cui ai punti precedenti;
24. dovrà essere redatto in fase di progetto esecutivo un piano di manutenzione e controllo delle opere di sistemazione e sostegno dei versanti, finalizzato al mantenimento dell'efficacia delle medesime nel tempo; le risultanze delle fasi attuative del piano dovranno essere registrate periodicamente e inviate all'ARPA Piemonte, qualora evidenzino criticità specifiche e, in ogni caso, rese disponibili su richiesta;
25. in fase di progettazione esecutiva le verifiche sulle fondazioni dei sostegni dell'impianto e delle infrastrutture connesse, già eseguite a titolo preliminare in sede di definitivo, dovranno essere ricalcolate sulla base dei dati di progetto delle costruzioni in previsione e tenendo conto anche dell'inclinazione e dell'eccentricità dei carichi dovuti alle sollecitazioni delle azioni sismiche, utilizzando i criteri tecnici vigenti in ambito sismico, (D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni", Istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009). Si sottolinea che, in tale sede, la verifica della compatibilità delle deformazioni del terreno di fondazione con i requisiti di funzionalità della struttura, dovrà tener conto dei cedimenti attesi, determinati secondo approcci metodologici di riconosciuta validità in ambito geotecnico;
26. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. 4/2009;
27. per la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando le specie autoctone individuate nella relazione specialistica di progetto a firma del tecnico abilitato, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;
28. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all'impianto;
29. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere;
30. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere, al termine dei lavori, di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
31. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti

- dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
32. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14.01.2008; le verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 33. nell'apertura delle trincee di posa dei cavi e degli scavi delle altre opere di fondazione dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a rimetterla a riporto a lavori terminati; nei tratti ove la cotica erbosa è insufficiente, si dovrà provvedere al ripristino con le modalità indicate nella relazione tecnica di progetto;
 34. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
 35. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 36. dovranno essere effettuate, a carico della San Domenico Ski Srl, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. n. 4 del 10.02.2009, la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio secondo le indicazioni progettuali; le cure culturali post-impianto dovranno essere estese sino al quinto anno;
 37. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti; per accedere alle singole aree d'intervento i mezzi d'opera dovranno seguire, per quanto possibile, le aree già compromesse dalle piste da sci o da tracciati esistenti, evitando il più possibile di interferire con aree non ancora interessate da movimenti terra preesistenti;
 38. le acque meteoriche e di ruscellamento, intercettate dal sedime viario sterrato sia delle piste di cantiere che dai nuovi tratti di tracciato sciistico, dovranno essere raccolte da cunette appositamente realizzate a intervalli regolari per garantire lo smaltimento controllato in linee di deflusso naturale, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione concentrata sulle scarpate di riporto e su pendii soggetti a potenziali dissesti gravitativi;
 39. si dovranno prevedere modalità di manutenzione e controllo dell'intera rete di raccolta delle acque superficiali e in particolare dei nodi di conferimento alla rete di smaltimento lungo la strada comunale e nella zona di prevista realizzazione dell'infrastrutturazione della stazione di valle della telecabina, in modo da garantire l'efficienza nel tempo del sistema;
 40. prima della realizzazione dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova bretella sciistica Ciamporino-Casa Rossa, così come sui tratti a mezza costa del nuovo tratto di rientro alla stazione di partenza dell'impianto, dovranno essere collocate, sulla scarpata a valle del tracciato, opere provvisorie di contenimento del materiale movimentato (tavole in legno o acciaio sostenute da barre d'acciaio infisse nel terreno), al fine di impedirne il rotolamento o lo scivolamento verso valle;
 41. tutti i riporti previsti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
 42. gli interventi di stabilizzazione dell'area in dissesto a valle della stazione superiore della telecabina in loc. Ciamporino dovranno essere realizzati secondo le modalità previste negli elaborati progettuali, indipendentemente da quanto previsto (per l'area in sovrapposizione) nell'ambito del progetto commissionato dal Comune allo Studio DIZETA INGEGNERIA di Milano; i due interventi dovranno comunque essere coordinati in fase esecutiva e la loro

tipologia dovrà attenersi, per quanto concerne la sistemazione della porzione superiore del versante, a quanto previsto negli elaborati presentati dalla San Domenico Ski S.r.l., sicuramente di maggior impegno tecnico ed economico ma di maggior efficacia ai fini della messa in sicurezza del versante;

43. in fase di esecuzione dei lavori andranno verificate puntualmente e direttamente, a cura di un geologo professionista responsabile della Direzione Lavori per la parte geologica e geotecnica, le caratteristiche dei terreni interessati dalla posa delle fondazioni delle opere di sostegno previste nonché delle opere provvisorie predisposte in presenza di scavi di sbancamento di altezze significative; in base alle condizioni litostratigrafiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno rilevate dovrà essere verificata la congruenza con il modello geologico ipotizzato nelle fasi progettuali precedenti, validando l'idoneità delle opere previste nonché valutando l'esigenza di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici utili a garantire nel tempo la stabilità delle stesse;

- Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 -

44. prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere acquisito il formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R, che prevede, per quanto riguarda i guadi e gli attraversamenti il pagamento di canone e di relativa cauzione; a tale fine il Proponente dovrà presentare al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica formale istanza di rilascio di concessione per ognuna delle opere di differente tipologia, secondo le modalità indicate dallo stesso Settore nella nota prot. n. 1683/A1817A del 15.01.2016;
45. tutte le opere di valenza strutturale e le opere idrauliche e geotecniche dovranno essere progettate, nell'ambito del progetto esecutivo, e verificate secondo i disposti delle N.T.C. di cui al D.M. Infrastrutture 14.01.2008;
46. non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, durante la costruzione delle opere;
47. l'eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato per la colmatatura di depressioni d'alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
48. in relazione alle opere idrauliche sul Rio Fontana previste nell'ambito del progetto, dovrà essere posta la massima attenzione, durante l'esecuzione delle opere di difesa spondale e di consolidamento al piede in sinistra idrografica, alla preparazione del piano di fondazione delle scogliere mediante sbancamento dei depositi superficiali e, in presenza di ammasso roccioso, di asportazione della porzione superficiale per ricavare un idoneo piano di appoggio; i blocchi lapidei basali dovranno essere ancorati all'ammasso roccioso sottostante seguendo rigorosamente le prescrizioni progettuali impartite (barre d'acciaio infisse in fori predisposti ad hoc e intasati con boiaccia cementizia);
49. dovranno essere previsti ed eseguiti periodici controlli sui guadi realizzati e la loro pulizia stagionalmente e in ogni caso a seguito di ogni evento meteorico intenso che possa dare luogo a trasporto solido significativo lungo l'asta torrentizia;
50. dovranno essere previste periodiche operazioni di manutenzione delle opere di difesa e contemporanea pulizia dell'alveo, mediante rimozione dei materiali detritici formanti accumuli irregolari lungo l'asta torrentizia che possano pregiudicare le ottimali condizioni di deflusso;
51. l'autorizzazione s'intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) e/o danneggiamenti delle opere di difesa idraulica presenti nell'intorno dell'impianto, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la tempestiva realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania. Rimane in ogni

caso esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine ad eventuali perdite economiche derivanti da danneggiamenti degli impianti o delle piste da sci a seguito di una eventuale perdita di stabilità delle opere. Il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato. L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Vegetazione, fauna ed ecosistemi

52. ai fini di un ottimale recupero ambientale finale dovrà essere previsto, per tutte le aree oggetto di scavo e su quelle di riporto, il preventivo scotico del terreno vegetale ed il suo accantonamento per il successivo ricoprimento e inerbimento;
53. il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scotico dovrà essere recuperato e accantonato con tutte le precauzioni di mantenimento inalterato della qualità, per riutilizzarlo nel recupero ambientale: le aliquote relative ai diversi orizzonti del terreno e non dovranno essere separate e invertite in fase di stesa finale;
54. dovranno essere effettuate le zollature lungo la nuova pista da sci a Ciamporino contestualmente alla rimozione del cotico erboso al fine di limitare il tempo di stoccaggio ex sito delle zolle; dovrà essere limitata al minimo l'esposizione di aree prive di copertura vegetale agli agenti atmosferici;
55. l'efficacia delle operazioni di inerbimento dovrà essere seguita verificando l'effettivo ripristino del manto vegetale, secondo le indicazioni fornite dalla documentazione progettuale, e provvedendo eventualmente alla ripetizione delle operazioni di inerbimento in caso di insuccesso;
56. le cure colturali ausiliarie dovranno essere garantite per un periodo di 5 anni ai fini del buon successo del recupero ambientale;
57. dovranno essere installati sistemi d'illuminazione pubblica compatibili con la presenza di chiroterofauna fornendo una planimetria di carattere definitivo/esecutivo indicante l'ubicazione degli stessi;
- Valutazione di incidenza SIC/ZPS IT 11 40016 " Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" -
58. ad esclusione del cantiere della stazione di valle, in applicazione del principio di precauzione e al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo delle specie ornitiche incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE segnalate per il SIC/ZPS limitrofo, i lavori, compreso il taglio piante, non potranno iniziare prima della metà del mese di luglio;
59. le attività di cantiere dovranno essere interrotte dal tramonto all'alba al fine di ridurre il disturbo alla fauna notturna;
60. l'utilizzo dell'elicottero dovrà essere limitato allo stretto indispensabile e dovranno essere rigorosamente rispettate le rotte di volo indicate nella documentazione oggetto della valutazione;
61. per ridurre il rischio di impatti con l'avifauna, oltre all'impiego dei cavi ad alta visibilità, dovranno essere adottati ulteriori accorgimenti per una maggiore segnalazione delle funi della telecabina durante il periodo di fermo impianto; la soluzione individuata dovrà essere comunicata al Settore Biodiversità ed Aree Naturali e all'ARPA Piemonte Struttura Semplice Ambiente e Natura prima dell'avvio dei lavori, così come gli eventuali motivi che dovessero rendere tecnicamente inattuabili ulteriori forme di segnalazione;
62. dovranno essere rispettate le "misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000

del Piemonte" di cui alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2004 e s.m.i.;

Rumore e vibrazioni

63. per l'utilizzo dell'impianto di innevamento artificiale dovrà essere richiesta al Comune di Varzo l'apposita deroga per attività rumorosa con frequenza inferiore a 30 gg/anno secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 24-4049 del 27.06.2012 e quindi alla predisposizione di valutazione di impatto acustico relativa;
64. nel caso di rilascio da parte del Comune di Varzo, ai sensi della D.G.R n. 24-4049 del 27.06.2012, di apposita deroga per attività rumorosa relativa all'utilizzo dell'impianto d'innervamento artificiale, dovrà esserne data comunicazione ad ARPA Piemonte indicando altresì la modalità con cui s'intende provvedere a dimostrare lo sfruttamento di tali attrezzature, da individuarsi tra la soluzione che prevede l'inserimento di un contatore sull'impianto elettrico dedicato o la soluzione alternativa di rendicontare stagionalmente il quantitativo totale di acqua utilizzato a fronte di quello necessario per la tipologia di cannoni impiegati;
65. dovranno essere, in ogni caso, adottati impianti per l'innervamento a marcatura CE, posizionati il più possibile lontano dai ricettori, riducendo il più possibile l'orario di esercizio;
66. il trasporto tramite mezzi pesanti dovrà essere effettuato con velocità inferiore ai 30 km/h sulle piste di cantiere e nei centri abitati;

Paesaggio, beni culturali e archeologici

- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 -

67. dovrà essere concretizzata la coerenza architettonica degli edifici previsti in corrispondenza della stazione di valle seguendo la soluzione architettonica raffigurata negli aggiornamenti progettuali integrativi, facendo ricorso ai materiali, (es. pietra, legno, vetro, corten) e ai cromatismi indicati e raffigurati nei relativi fotoinserti;
68. dovrà essere concretizzata analoga coerenza di esecuzione riguardo alle altre stazioni, intermedia e di monte: particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione della stazione intermedia e della strada di by-pass affinché tali interventi, significativi in rapporto alla componente naturalistica che caratterizza i luoghi interessati, non ne prevarichino la connotazione;
69. in corrispondenza della stazione di monte dovrà essere tempestivamente eseguito l'occultamento del basamento in cls a vista del vecchio impianto, il rivestimento dei fronti delle solette a vista, la sistemazione del ponte sul Rio Croso, con il rivestimento delle spallette in c.a. con listelli di legno scurito e la posa di copertina in pietra;
70. in conformità con le rappresentazioni illustrate nei fotoinserti integrativi, tutte le strutture in legno dovranno essere opportunamente scurite con impregnante opaco;
71. la piantumazione aggiuntiva prevista lungo il pendio a valle della stazione di partenza dovrà essere eseguita prontamente, quale mitigazione della struttura, con il sottostante parcheggio multipiano;
72. i plinti di fondazione dei sostegni di linea della nuova telecabina dovranno essere interrati il più possibile e dovrà essere effettuato il ripristino morfologico e vegetativo dei siti interessati dalla loro realizzazione;
73. i sostegni e gli ulteriori elementi metallici dovranno essere oggetto di idonei trattamenti di finitura opacizzante al fine di limitarne la percezione visiva;
74. data l'indubbia valenza paesaggistica che caratterizza il contesto montano interessato dagli interventi in progetto, la realizzazione dei lavori dovrà essere condotta in rigorosa conformità per tipologia, impiego di materiali, cromatismi, mitigazioni, recupero paesaggistico-ambientale e compensazioni a quanto illustrato negli atti progettuali, con puntuale riferimento alle revisioni e agli aggiornamenti contenuti negli atti integrativi (20.08.2015 e completati il 03.12.2015);
75. i materiali e le strutture provenienti dallo smantellamento della seggiovia Casa Rossa- Alpe

Ciamporino dovranno essere prontamente allontanati in idoneo sito o discarica autorizzata allo scopo, procedendo conseguentemente alla pronta attuazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale dei siti, in coerenza con l'intorno circostante;

76. l'abbattimento della vegetazione arborea dovrà essere limitato all'indispensabile e, per quanto possibile, selettivo, al fine di preservare i soggetti che presentano miglior portamento;
77. tutte le superfici interessate da movimentazione di terreno siano raccordate in coerenza con l'andamento morfologico circostante e siano successivamente oggetto di idoneo recupero vegetazionale;
78. le superfici interessate dai lavori, la viabilità e le aree di cantiere siano oggetto di pronto ed accurato ripristino e recupero ambientale; le attività di sistemazione e ripristino dei siti siano attuate per lotti funzionali all'avanzamento dei lavori; a garanzia della buona risultanza di esecuzione, laddove se ne rilevi l'opportunità, si prevedano adeguati interventi di regimazione ed allontanamento delle acque di scorrimento verso le linee di deflusso e impluvi naturali, per evitare fenomeni di erosione e conseguente danneggiamento della copertura erbacea;
79. in adempimento agli obblighi di cui al d.lgs. 227/2001 e dell'art. 19 della l.r. 4/2009, non appena la stagionalità lo consenta, si provveda all'esecuzione dell'intervento di compensazione previsto, consistente nel miglioramento boschivo su aree di proprietà comunale individuate al Foglio 18, particella 450 del Comune di Varzo per una superficie pari a tre volte quella oggetto di abbattimento;
80. ai fini di una corretta e completa risultanza degli interventi di recupero ambientale e di compensazione attuati nelle varie aree d'intervento, successivamente alla loro esecuzione, siano previste mirate opere di manutenzione da protrarsi per un periodo necessario a garantire la piena evidenza delle operazioni condotte;
81. in sostituzione della soluzione progettuale presentata, relativa alla tratta di valle dell'elettrodotto MT, interferito dalla linea della nuova telecabina, dovrà essere totalmente interrato il tratto di linea compreso tra gli attuali sostegni 3 e 5 e i sostegni 3 (attuale) e 3' (in progetto); il sostegno 4 dovrà essere tempestivamente smantellato e i materiali derivanti dalla demolizione dovranno essere allontanati in idoneo sito o discarica autorizzata allo scopo; si dovrà procedere al ripristino, tipologico e vegetazionale, dei luoghi;
82. per quanto concerne la pista Alpe Ciamporino, i profili delle scarpate determinate dall'apertura del nuovo tracciato siano adeguatamente raccordate con l'andamento morfologico circostante, evitando la creazione di linee rigide e innaturali rispetto al contesto dell'intorno;
83. per quanto concerne la pista di rientro, preso atto della difficile orografia della zona che non consente l'individuazione di alternative di minore impatto paesaggistico rispetto alla soluzione proposta, sia adottata ogni misura volta alla migliore integrazione del tracciato in rapporto alla morfologia della pendice: analogamente alla pista Alpe Ciamporino, si evitino il più possibile profili geometrici e innaturali in contrapposizione con l'andamento naturale circostante;
84. il termine di efficacia del provvedimento è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;

- beni archeologici, accertamenti ex art. 21 del d.lgs. 42/2004 -

85. all'avvio di lavori dovranno essere fornite alla Direzione lavori puntuali istruzioni in merito all'osservanza di quanto disposto dal d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; in casi di rinvenimento fortuito di stratigrafie o strutture di interesse

archeologico, anche dubbie, dovrà essere tempestivamente comunicato il fatto alla Soprintendenza Archeologica Piemonte e dovranno essere sospese le attività nel tratto interessato fino al sopralluogo di un funzionario archeologo, ai sensi dell'art. 90 del succitato decreto;

Prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco sul parcheggio previsto

86. dovrà essere realizzata ai vari piani dell'autorimessa un'ulteriore apertura di ventilazione, ai sensi del punto 3.9.0 e 3.9.1 del D.M. 01.02.1986, al fine di avere aperture a distanze reciproche non superiori a 40 m e di assicurare una uniforme ventilazione dei locali;
87. la scala di tipo protetto, ubicata in adiacenza alla rampa aperta di collegamento, dovrà essere realizzata a prova di fumo interna ai sensi del punto 3.9 del D.M. 30.11.1983;
88. dovrà essere installato, in tutti i piani dell'autorimessa, un impianto di allarme a pulsante manuale di tipo elettrico, udibile in tutte le aree dell'attività, realizzato ai sensi del punto 4.3 del DM 10.03.1998;
89. dovrà essere installato un impianto automatico di rilevazione fumi e incendi anche nei locali adibiti a deposito, magazzini, uffici siti al piano terra, al piano primo, al piano funivia e al piano sottotetto della stazione di valle ai sensi della norma UNI-VVF n. 9795-2013;
90. la comunicazione tra l'autorimessa e il magazzino pellet, al primo piano, non potrà avvenire direttamente, ma tramite filtro a prova di fumo ai sensi della nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 04.02.2000;
91. dovranno essere osservate, per quanto non rilevabile o rappresentato nella documentazione presentata, le norme ed i criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore con particolare riferimento al D.M. 01.02.1986 per l'autorimessa e alle norme UNI-VVF di buona tecnica per gli impianti di protezione attiva a servizio dell'attività;
92. a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, dovrà essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa a tutte le attività presenti e soggette al controllo dei VVFF, corredata dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 4 del D.M. 07.08.2012.